


CONCORDATO PREVENTIVO
BIENNALE

D. LGS 12 FEBBRAIO 2024 N. 13

SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere i contribuenti
di minori dimensioni

Titolari di reddito d'impresa




Titolari di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presupposto per l'applicazione del concordato preventivo biennale è **una proposta formulata dall'Agenzia delle entrate** avente a oggetto la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta.


Nei confronti dei contribuenti forfetari l'applicazione del concordato preventivo biennale è limitata, in via sperimentale, per il solo periodo d'imposta 2024



Rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive

PROCEDURE INFORMATICHE

Per l'acquisizione dei
dati necessari per
l'elaborazione della
proposta



L'Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate avrà il compito di individuare le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua la metodologia per la valorizzazione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale

Limitatamente al primo anno di applicazione delle norme in esame, si prevede che i programmi informatici predetti siano resi disponibili entro il 15 giugno 2024 e per i forfetari entro il 15 luglio 2024

ELABORAZIONE E PROPOSTA

La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva.

SEGUE: ELABORAZIONE E PROPOSTA

L'elaborazione della proposta avviene sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, **limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.**

La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti ISA e forfetari con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, **delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA** e dalle risultanze della loro applicazione nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, è stata approvata con DM 14 giugno 2024 e con DM 15 luglio 2024.

SEGUE: ELABORAZIONE E PROPOSTA

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 del DM 14.06.2024, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

Gli elementi necessari all'elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d'Italia.

Ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l'elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. I dati che l'Agenzia fornisce ai contribuenti per l'elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.

SEGUE: ELABORAZIONE E PROPOSTA

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 del DM 15 luglio 2024, per l'elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Gli elementi necessari all'elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati relative agli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d'Italia.

Ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari per l'elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'allegato 1.

NOTA METODOLOGICA ISA

Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell'annualità oggetto di dichiarazione (2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

- misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
- valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- confronto con valori di riferimento settoriali;
- criterio formulazione base IRAP;
- rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

NOTA METODOLOGICA FORFETARI

Prendendo a riferimento il reddito determinato forfetariamente dal contribuente nell'annualità oggetto di dichiarazione (2023) per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi metodologici:

- individuazione delle attività economiche nell'ambito dei settori ISA;
- applicazione dei coefficienti di rivalutazione settoriali;
- confronto con valori di riferimento settoriali;
- rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per il periodo d'imposta 2024

TERMINE ADESIONE AL CPB

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

ATTENZIONE!

Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi **ossia entro il 31 ottobre 2024**

CONCORDATO PREVENTIVO
BIENNALE PER I SOGGETTI ISA

REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORDATO

Per accedere alla proposta di concordato, i soggetti ISA **con riferimento al periodo d'imposta precedente** a quelli cui si riferisce la proposta:




Non hanno debiti per tributi amministrati da AE o debiti contributivi. I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti (31 ottobre 2024 o in futuro 31 luglio), hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di **anche una** delle seguenti condizioni:

Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato



Condanna per specifici reati, ovvero per i reati tributari individuati dal D. Lgs n. 74/2000, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

SEGUE: CAUSE DI ESCLUSIONE

Nuove cause di esclusione

```
graph TD; A[Nuove cause di esclusione] --> B[Con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni]; A --> C[Adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario]; A --> D[Nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale.];
```

Con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni

Adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario

Nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale.

CASO 1

Contribuente non forfetario che non ha applicato gli ISA nel 2023



Non può accedere al CPB nel 2024/2025 (anche se nel 2024 gli ISA sarebbero applicabili). Per la proposta 2026/2027 si valuterà la situazione del 2025



Art. 10, comma 1, D lgs n. 13/2024

CASO 2

Contribuente non forfetario nel 2023 che ha aderito al regime forfetario nel 2024



Non può accedere al CPB nel 2024. Il dubbio sorge se potrà aderire alla prima proposta di concordato del 2025 dei forfetari



Art. 11, comma 1, lett. b-ter, D lgs n. 13/2024

CASO 3

Contribuente ISA che aderisce al CPB nel 2024 ma transita nel regime forfetario nel 2025



Si tratta di una causa di cessazione del CPB con decorrenza dal 2025



Art. 21, comma 1, lett. b-bis, D lgs n. 13/2024

CASO 4

Contribuente ISA che nel 2023 ha usufruito di crediti d'imposta non imponibili per oltre il 40% del reddito d'impresa



Non può accedere al CPB nel 2024. Valuterà l'accesso dal 2026. Questa esclusione non vale per i forfetari



Art. 11, comma 1, lett. b-bis, D lgs n. 13/2024

CASO 5

Contribuente ISA che nel 2024 è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento. Per soc. di persone e studi associati anche modifica della compagine sociale



Non può accedere al CPB nel 2024. Valuterà l'accesso dal 2026.



Art. 11, comma 1, lett. b-quater, D lgs n. 13/2024

CASO 6

Contribuente ISA che nel 2023 è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento. E' causa di esclusione dagli ISA nel 2023



Non può accedere al CPB nel 2024. Valuterà l'accesso dal 2026.



Art. 10, comma 1, D lgs n. 13/2024

CASO 7

Contribuente ISA che nel 2025 è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento.



E' causa di cessazione del CPB nel 2025



Art. 21, comma 1, lett. b-ter, D lgs n. 13/2024

CASO 8

Contribuente non forfetario che cessa l'attività nel 2025



La proposta è valida per il 2024 mentre è inefficace nel 2025



Art. 21, comma 1, lett. b, D lgs n. 13/2024

REQUISITI DI ACCESSO

QUADRO P

Concordato
Preventivo
Biennale

Condizioni di accesso


| | | |
|-----|---------------------------------|--------------------|
| P01 | Presenza dei requisiti | Barrare la casella |
| P02 | Assenza di cause d'esclusione | Barrare la casella |
| P03 | Presenza di eventi straordinari | |

Non aver debiti tributari superiori a 5.000 euro ovvero debiti per contributi o per atti impositivi definitivi

Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti al concordato o condanna per reati

Si indica il codice corrispondente agli eventi straordinari individuati con DM 14.6.2024


EFFETTI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA



AEDMPIMENTI

Nei periodi d'imposta
oggetto di concordato i
contribuenti

Sono tenuti agli
ordinari obblighi
contabili e dichiarativi



Sono tenuti alla
comunicazione dei dati
mediante la presentazione
dei modelli per
l'applicazione degli ISA


RINNOVO

Il concordato preventivo biennale è rinnovabile per un ulteriore biennio, in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell'Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per l'introduzione del concordato.

Il contribuente può aderire entro il 31 luglio (prima: entro il termine del versamento delle imposte.)

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO CONCORDATO

Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato è determinato senza considerare



Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali

Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni

I corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali

Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle partecipazioni in società di persone determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro

ESEMPIO

Perito industriale senza dipendenti (ISA DK02U). Compensi 2023 € 125.118 con reddito dichiarato 2023 € 93.417. Non IRAP.

Punteggio ISA 9,93 proponendo maggiori compensi ISA € 117

Proposta concordato 2024 € 98.755 usufruendo della riduzione del 50% per il primo anno.

Proposta concordato 2025 € 104.569

Nell'ipotesi di un componente positivo (plusvalenza) realizzato nel 2024 pari a € 2.000 il reddito da tassare dovrebbe essere pari a € (98.755 + 2.000) 100.755

REDDITO D'IMPRESA CONCORDATO

Il reddito di impresa proposto al contribuente ai fini del concordato è determinato ai sensi degli ordinari criteri previsti dall'articolo 56 del TUIR con riferimento all'Irpef e, per i soggetti Ires, secondo quanto previsto ordinariamente dal TUIR (sezione I, Capo II del medesimo TUIR) mentre, per le c.d. imprese minori, all'articolo 66 del TUIR con l'esclusione di specifici valori

SEGUE: REDDITO D'IMPRESA CONCORDATO

- Ai fini della determinazione del reddito oggetto di concordato, sono escluse dal computo del reddito di impresa le plusvalenze realizzate, le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti.
- Sono altresì esclusi gli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del TUIR;
- Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili.
- Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai fini del concordato secondo le disposizioni ordinarie

SEGUE: REDDITO D'IMPRESA CONCORDATO

Viene stabilito un limite di reddito per l'applicazione del concordato, che in ogni caso non può essere inferiore a 2.000 euro.

Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplici e di soggetti ad esse equiparati (ai sensi dell'articolo 5 del TUIR) nonché dei soggetti tassati per trasparenza (di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR) il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 (perdite delle: società di persone; GEIE; società di capitali in trasparenza) e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR

RIDUZIONE MAGGIORE REDDITO 2024 CONCORDATO

Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia relativa al concordato.

Ai medesimi fini la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa al valore della produzione netta, tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e dell'importo individuato dalla suddetta metodologia.

ESEMPIO N. 1

Società di capitali con attività di ristorazione tradizionale con tre addetti. Ricavi 2023 € 300.860 generando un valore aggiunto di € 140.688 con reddito dichiarato 2023 € 63.028. Valore della produzione IRAP 2023 € 203.668

Punteggio ISA pari a 10

Proposta concordato 2024 € 63.406 usufruendo della riduzione del 50% per il primo anno.

Proposta concordato 2025 € 64.040

Valore della produzione IRAP concordata 2024 € 204.890

Valore della produzione concordata 2025 € 206.939

Nell'ipotesi di perdite residue 2023 pari a € 30.000 da utilizzare nella misura dell'80% del reddito imponibile del 2024 ($63.406 * 80\% = 50.725$) il reddito da tassare 2024 dovrebbe essere pari a € $(63.406 - 30.000) 33.406$

ESEMPIO N. 2

Società di capitali con attività di ristorazione tradizionale con quattro addetti. Ricavi 2023 € 335.902 con reddito dichiarato 2023 € 12.649. Valore della produzione IRAP 2023 € 245.884

Punteggio ISA pari a 4,42 con maggiori ricavi ISA pari a € 24.002

Proposta concordato 2024 € 27.552 usufruendo della riduzione del 50% per il primo anno.

Proposta concordato 2025 € 42.803

Valore della produzione IRAP concordata 2024 € 262.186

Valore della produzione concordata 2025 € 279.783

Nell'ipotesi di una plusvalenza pari a € 30.000 realizzata nel 2024 con possibilità di rateizzazione. Il reddito da tassare 2024 dovrebbe essere pari a € $(27.552 + 1/5 \text{ di } 30.000 = 6.000)$ 33.552

IRAP

Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'IRAP, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5,5-bis, 8 e 10 del D. lgs n. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'IRAP.

Il saldo netto tra le componenti determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

MODELLO

| Dati contabili | |
|---------------------------|---|
| P04 | Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00 |
| P05 | Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00 |
| Proposta CPB | |
| P06 | Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00 |
| P07 | Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00 |
| P08 | Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00 |
| P09 | Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00 |
| Accettazione proposta CPB | |
| P10 | Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small> |


Indicare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 2023

Indicare il valore della produzione netta ai fini IRAP del 2023

Barrare la casella se si accetta il CPB per il 2024 e 2025

IVA

L'adesione al concordato
non produce effetti ai fini
dell'IVA



L'applicazione
avviene secondo
le regole ordinarie

RILEVANZA DEL CONCORDATO

- Si stabilisce l'irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
- Rimane ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato

ATTENZIONE!

In presenza di circostanze eccezionali, individuate con DM 14.06.2024, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% (prima 50%) rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Il concordato cessa di produrre effetti in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

- a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato: **1** danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso; **2** danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; **3** l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività; **4** la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- d. cessione in affitto dell'unica azienda;
- e. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- f. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

RIDUZIONE DEL REDDITO E DELL'IRAP

I redditi e il valore della produzione relativi al periodo d'imposta 2024 sono ridotti:

- a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

ATTENZIONE!

Gli eventi straordinari di cui sopra sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 4 (slide precedente), verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.


BENEFICI DEL CONCORDATO

Si riconoscono ai contribuenti, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate, i benefici ISA, **COMPRESI QUELLI RELATIVI ALL'IVA**, ossia:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti al di sotto di specifici importi, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva sotto una specifica soglia;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo in sede di rettifica delle dichiarazioni

ACCONTI

L'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato



E' calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati

SEGUE: ACCONTI

Per il primo periodo di adesione al concordato

Se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto (plus; minusv, ecc.)

Se l'acconto dell'IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'art. 17

Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

ESEMPIO ACCONTO

Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato se l'acconto è versato in due rate, la seconda è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordata e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie

Considerando che l'anno di prima applicazione del concordato è il 2024, qualora la prima rata di acconto sia stata calcolata in base al reddito e all'IRAP 2023, per esempio, IRES euro 2.000 e IRAP euro 1.000, la seconda rata deve essere determinata tenendo conto del reddito e dell'IRAP concordati per il 2024, per esempio, IRES euro 3.000 e IRAP euro 2.000. Il contribuente, oltre a versare questi ultimi importi (per un totale di euro 5.000) che rappresentano la seconda rata di acconto, deve sommare anche la differenza tra quanto versato come prima rata e l'acconto determinato in base al reddito e all'IRAP concordato e, quindi, IRES euro 1.000 (3.000-2.000) e IRAP euro 1.000 (2.000-1.000).

REGIME OPZIONALE PER I SOGGETTI ISA

Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta di AE possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, **che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente** a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8

del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma Inferiore a 8

del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6

SEGUE: REGIME OPZIONALE PER I SOGGETTI ISA

In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del DPR n. 435/2001.

ESEMPIO

Società di capitali con attività di ristorazione tradizionale con quattro addetti. Ricavi 2023 € 335.902 con reddito dichiarato 2023 € 12.649. Valore della produzione IRAP 2023 € 245.884

Punteggio ISA pari a 4,42 con maggiori ricavi ISA pari a € 24.002

Proposta concordato 2024 € 27.552 usufruendo della riduzione del 50% per il primo anno.

Proposta concordato 2025 € 42.803

Valore della produzione IRAP concordata 2024 € 262.186

Valore della produzione concordata 2025 € 279.783

Nell'ipotesi di una plusvalenza pari a € 30.000 realizzata nel 2024 con possibilità di rateizzazione. Il reddito da tassare 2024 è pari a € (27.552 + 1/5 di 30.000= 6.000) 33.552

Regime opzionale: € 33.552 – € 12.649= € 20.903*15%= 3.135

L'importo di € 12.649 (33.552 – 20.903) sarà tassato secondo le regole ordinarie e quindi:


€ 12.649*24%= € 3.036

Risparmio d'imposta: € 33.552*24%= € 8.052 - € 6.171 (3.135+3.036)= € 1.881

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni

Il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA



Il contribuente cessa l'attività

ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE

Il concordato cessa se:

- il contribuente aderisce al regime forfetario (Es. 2023 in contabilità ordinaria o semplificata e 2024 forfetario);
- la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale;
- il contribuente dichiara ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50% (€ 7.746.854).

CASO 9

Contribuente ISA che accede al CPB ma nel 2024 (o nel 2025) supera il limite dei ricavi per applicare gli ISA



Se supera di oltre il 50% (€ 7.746.854) il CPB cessa dall'anno in corso. Se ciò avviene nel 2025 è escluso il rinnovo. Da valutare altre cause di disapplicazione degli ISA




Art. 21, comma 1, lett. b-quater, e art. 14 D lgs n. 13/2024

DECADENZA DAL CONCORDATO

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti

La decadenza dal concordato per entrambi i periodi di imposta della sua durata si verifica



A seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità

A seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi (ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che consente l'integrazione delle dichiarazioni), i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato


Sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato

Ricorre una delle ipotesi di esclusione dal concordato ovvero il contribuente presenti debiti tributari

E' omesso il versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis del Dpr n. 600/1973

SEGUE: DECADENZA DAL CONCORDATO

Si decade dal concordato per le violazioni di non lieve entità che sono le seguenti



Le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reati tributari relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato

La comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento


Le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato

SEGUE: DECADENZA DAL CONCORDATO

L'omesso versamento delle imposte dei redditi e dell'Irap e le violazioni in tema di reati tributari, di comunicazione inesatta dei dati a fini Isa, nonché le ipotesi di omessa dichiarazione **non** rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 8 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza

CONCORDATO PREVENTIVO
BIENNALE PER I SOGGETTI
FORFETARI


SOGGETTI INTERESSATI



CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al concordato

I contribuenti che hanno iniziato
l'attività
nel periodo d'imposta precedente a
quello cui si riferisce la proposta




Non devono avere debiti tributari
ovvero, hanno estinto quelli che tra
essi sono d'importo complessivamente
pari o superiori a 5.000 euro per
tributi amministrati dall'Agenzia delle
entrate

SEGUE: CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di **anche una** delle seguenti condizioni:

Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato



Condanna per specifici reati, ovvero per i reati tributari individuati dal D. Lgs n. 74/2000, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato

EFFETTI DELLA PROPOSTA

L'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato elaborata dall'Agenzia delle entrate, obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del Dpr n. 600/1973, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, il contribuente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla disciplina del regime forfettario

RINNOVO

Il concordato preventivo biennale è rinnovabile per un ulteriore biennio, in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell'Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per l'introduzione del concordato.


REDDITO OGGETTO DI CONCORDATO

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie attinenti all'elaborazione e adesione alla proposta di concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.

Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori.

IVA

L'adesione al concordato
non produce effetti ai fini
dell'IVA



L'applicazione
avviene secondo
le regole ordinarie
previste per i
forfetari

RILEVANZA DEL CONCORDATO

- Si stabilisce l'irrelevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
- Rimane ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato

ATTENZIONE!

In presenza di circostanze eccezionali, individuate con DM 15.07.2024, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Il concordato cessa di produrre effetti in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

- a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato: **1** danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso; **2** danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; **3** l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività; **4** la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- c. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

RIDUZIONE DEL REDDITO

I redditi relativi al periodo d'imposta 2024 sono ridotti:


- a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

ATTENZIONE!

Gli eventi straordinari di cui sopra sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 4 del DM 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

ACCONTI

L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato




E' calcolato sulla base dei redditi concordati

SEGUE: ACCONTI

Per il primo periodo
d'imposta di adesione al
concordato

Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3% nel caso di cui all'art. 1, comma 65, della legge n. 190/2014, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente



Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie

REGIME OPZIONALE PER I FORFETARI

Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, **che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta**, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

SEGUE: REGIME OPZIONALE PER I FORFETARI

In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.

L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

ESEMPIO

Parrucchiere con reddito dichiarato 2023 € 11.743. Attività esercitata da oltre 5 anni.

Proposta concordato 2024 € 13.516

Regime opzionale: € 13.516 – € 11.743 = € 1.773*10%= 177

L'importo di € 11.743 (13.516 – 1.773) sarà tassato secondo le regole ordinarie e quindi:


€ 11.743*15%= € 1.761

Risparmio d'imposta: € 13.516*15%= € 2.207 - € 1.938 (1.761 + 177)= € 89

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni


Il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per la nuova attività è prevista l'applicazione del medesimo gruppo di settore



Il contribuente cessa l'attività

SEGUE: CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica la seguente condizione




il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, maggiorato del 50 per cento, ossia 150.000 euro

DECADENZA DAL CONCORDATO

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti

La decadenza dal concordato per entrambi i periodi di imposta della sua durata si verifica



A seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità

A seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi (ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che consente l'integrazione delle dichiarazioni), i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato


Ricorre una delle ipotesi di esclusione dal concordato ovvero il contribuente presenti debiti tributari

E' omesso il versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis del Dpr n. 600/1973

SEGUE: DECADENZA DAL CONCORDATO

Si decade dal concordato per le violazioni di non lieve entità che sono le seguenti

Le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reati tributari relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato



Le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato

SEGUE: DECADENZA DAL CONCORDATO

L'omesso versamento delle imposte dei redditi e dell'Irap e le violazioni in tema di reati tributari, di comunicazione inesatta dei dati a fini Isa, nonché le ipotesi di omessa dichiarazione **non** rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 8 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza

MODELLO NEL QUADRO LM

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| SEZIONE VI Concordato Preventivo regime forfetario | Condizioni di accesso | |
| | LM60 | Presenza dei requisiti |
| | LM61 | Assenza di cause d'esclusione |
| | LM62 | Presenza di eventi straordinari |
| | Proposta CPB | |
| LM63 | Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 | ,00 |
| | Accettazione proposta CPB | |
| LM64 | Accettazione della proposta di reddito autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024 | <input type="checkbox"/> |

Non aver debiti tributari superiori a 5.000 euro ovvero debiti per contributi o per atti impositivi definitivi

Inizio attività nel 2023. Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti al concordato o condanna per reati

Si indica il codice corrispondente agli eventi straordinari individuati con DM 15.7.2024

Barrare la casella se si accetta il CPB per il 2024

CASO 10

Contribuente in regime forfetario nel 2023 e nel 2024



Possibilità di aderire al CPB a meno che il 2023 non costituisca il primo anno di attività. Se nel 2024 si supera il limite di € 150.000 di ricavi/compensi il CPB cessa nello stesso anno



Art. 24, comma 1, e art. 32, comma 1, lett. b-bis, D lgs n. 13/2024

CASO 11

Contribuente che nel 2024 non è più nel regime forfetario (per legge o per opzione)



La proposta di CPB può essere formulata solo ai soggetti che nel 2023 non hanno superato il limite di € 85.000 di ricavi/compensi



Art. 2 DM 15 luglio 2024

CASO 12

Contribuente forfetario con primo periodo d'imposta nel
2024



Non può aderire al CPB nel 2024 né per una futura proposta per il
2025



Art. 27 D. lgs n.13/2024

DISPOSIZIONI COMUNI DI COORDINAMENTO E CONCLUSIVE

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Per i periodi di imposta oggetto del concordato preventivo biennale (CPB), gli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr n. 600/1973, non possano essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dallo stesso CPB (articoli 22 e 33). La limitazione pertanto riguarda i soli accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di impresa e di lavoro autonomo. Non sono, pertanto, precluse attività di controllo mirante a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo.

Viene, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmino l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di **controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono**

BENEFICI

Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, **si tiene comunque conto del reddito effettivo** e non di quello concordato.

Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

VERSAMENTI

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Dette disposizioni si applicano anche ai soggetti in regime dei minimi e in regime forfetario nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.